



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LEGITTIMA LA NOTIFICA CARTACEA DEL RICORSO DEL
CONTRIBUENTE “IN PROPRIO” E SUCCESSIVA SANATORIA PER
RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO**

- Sentenza del 24/11/2025, n. 713 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia
- Giud. monocr. Caracciolo

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 318 NOTIFICAZIONI - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Ricorso - Difesa in proprio - Notifica in modalità cartacea - Sanatoria per raggiungimento dello scopo.

T



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

La notifica cartacea del ricorso da parte del contribuente che si difende in proprio, effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non è da considerarsi inesistente. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l'obbligo di utilizzo di modalità telematiche per il successivo deposito ammette la possibilità di regolarizzazione, tenendo conto, nella fattispecie in esame, del principio del raggiungimento dello scopo).

Rif. Normativi

- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 16 *bis*, comma 3
- D.M. Economia e Finanze 23/12/2013, n. 163

Conformi

- Cass. civ., Sez. 5, n. 585 del 10/01/2025
- C.T.R. Lombardia, sez. I, n. 4441 del 15/12/2021

Difformi

- Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 4815 del 24/02/2025

Anno pubb.

- 2025